

SCHEDA TECNICA
LEGGE REGIONALE 2009, N. 19

Istituzione del Parco regionale fluviale del Trebbia

La legge in esame istituisce il Parco regionale fluviale del Trebbia ricompreso nell'ambito territoriale dei Comuni di Calendasco, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Piacenza, Rivergaro e Rottofreno.

Obiettivi gestionali e finalità istitutive del Parco vengono definiti ed elencati all'articolo 1 della legge in esame, quali, ad esempio, la conservazione della biodiversità, attraverso la tutela dell'insieme delle specie animali e vegetali, dei sistemi ecologici e degli habitat naturali e seminaturali; la tutela e ricostituzione degli equilibri idraulici e dei sistemi idrogeologici; e la tutela e riqualificazione del paesaggio e dei valori storico-culturali del territorio.

L'articolo 2, definisce quali strumenti di pianificazione e di attuazione, i progetti di intervento particolareggiato, il regolamento del parco e il programma triennale di tutela e valorizzazione. L'articolo 3, disciplina l'istituzione di un ente di gestione del parco quale consorzio obbligatorio costituito tra la provincia di Piacenza, i comuni di Calendasco, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Piacenza, Rivergaro e Rottofreno. A tale ente possono inoltre partecipare ulteriori comuni che abbiano interesse alla gestione del Parco. L'articolo 4, prevede che, dalla data di entrata in vigore della legge e fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco, l'area di questo sia suddivisa in tre zone: la prima, di protezione generale comprende aree ad elevata naturalità, non sempre in equilibrio a causa degli usi plurimi delle risorse naturali; la seconda di protezione e valorizzazione agro- alimentare, che ospita principalmente aree agricole, nonché aree degradate da naturalizzare e l'area militare denominata "Polveriera di Gossolengo"; infine, la terza, comprende il tessuto urbano e urbanizzabile con i piccoli centri di Rivalta e Cisiano di sotto, nonché un golf club all'interno della frazione Croara. Sempre fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco, alle zone già in precedenza elencate, si aggiunge l'Area Contigua che interessa porzioni di territorio a prevalente uso agricolo e in cui ricadono anche poli estrattivi e impianti per la lavorazione degli inerti. Inoltre, si ritengono appartenenti a tale area le infrastrutture viabilistiche, statali, regionali, provinciali e comunali, con l'esclusione delle strade vicinali e arginali, le

infrastrutture ferroviarie di attraversamento delle aree del parco esistenti o previste da progetti già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge e, nel caso di infrastrutture sopraelevate sull'alveo, le strutture di sostegno, nonché le aree interessate da interventi di sistemazione e ammodernamento delle infrastrutture medesime.

L'articolo 5, detta disposizioni generali per la gestione del Parco mentre l'articolo 6, disciplina norme di salvaguardia da applicare dall'entrata in vigore della legge fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco. Ancora, l'articolo 7, prevede che l'ente di gestione, in cooperazione con la Regione, promuova misure di incentivazione e sostegno per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio, da realizzarsi anche attraverso politiche volte al sostegno e al supporto delle aziende agricole ivi operanti.

L'articolo 8, prevede lo svolgimento di attività di sorveglianza territoriale e relative sanzioni, così come già disciplinate dagli articoli 55 e 60 della legge regionale n. 6/2005, disciplinante la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000. Infine, sono previste alcune norme transitorie e finali per la regolamentazione del personale operante nell'ente di gestione, e sulle modalità di controllo della fauna selvatica, da attuarsi mediante l'elaborazione e la realizzazione di Piani di gestione faunistici, volti, in particolare, al controllo delle specie eventualmente in soprannumero.